



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 DEL 26 FEBBRAIO 2019
RELATIVA A:*

**PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL VENETO (CORECOM) PER L'ANNO 2019 E
PREVISIONE FINANZIARIA**

ALLEGATO A



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2019

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dal Comitato nella seduta del 12 Settembre 2018



Componenti del Corecom del Veneto

Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI, Marco MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO.

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo: Claudio Giulio Rizzato

Ufficio Diritti della Persona

Dirigente: Stefano Amadi

Per avere informazioni sulle attività del Corecom Veneto è possibile consultare il sito internet:
<http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

INDICE

Introduzione: le molteplici funzioni del Corecom	pag. 1
Capitolo primo	
Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale	pag. 9
Capitolo secondo	
Consulenza per gli organi regionali	pag. 13
Capitolo terzo	
Sostegno alle imprese	pag. 15
Capitolo quarto	
Tutela e supporto ai cittadini	pag. 17
Capitolo quinto	
Attività di comunicazione, informazione e formazione	pag. 25
Allegato 1	
Previsione finanziaria	pag. 27
Allegato 2	
Personale	pag. 29

INTRODUZIONE: LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL CORECOM

1.1 Premessa

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi del tutto peculiari nel panorama nazionale, in quanto esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro – in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

La legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, lo definisce quale organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni. Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. E’, altresì, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

La Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ha previsto la creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell’Agcom.

In data 28 novembre 2017 è intervenuto il nuovo Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, cui hanno fatto seguito le specifiche convenzioni bilaterali tra l’Agcom ed i singoli Comitati delle Comunicazioni regionali e provinciali.

In proposito, a seguito della sottoscrizione in data 26 marzo 2018 della nuova convenzione bilaterale, l’Agcom ha delegato al Corecom del Veneto l’esercizio delle seguenti funzioni:

- a) tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell’articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di "*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*", limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;

- e) definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;
- g) vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida;
- h) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

con conseguente estensione anche al Corecom Veneto delle deleghe c.d. "di seconda fase".

L'art. 14 della già citata legge regionale n. 18 del 2001 dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom Veneto presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Fin dal giorno del suo insediamento (8 marzo 2016) il nuovo Comitato ha voluto perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare il buon funzionamento delle funzioni proprie e di quelle delegate da Agcom;
- realizzare le condizioni organizzative, logistiche e di risorse umane necessarie per l'ottenimento delle deleghe c.d. di seconda fase da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- promuovere l'attivazione di iniziative e strumenti per un migliore perseguimento delle attività a favore della tutela dei minori

per il conseguimento dei quali il Corecom Veneto sta raccogliendo i frutti di un impegno che lo ha fortemente caratterizzato nel corso del primo biennio del proprio mandato.

Con il presente documento si intende definire il programma di attività che il Comitato intende realizzare nel corso del 2019, in un'ottica di continuità con le azioni avviate nel corso degli anni precedenti.

I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Il Corecom prosegue nell'azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi spettante nell'ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.

Infine, il Programma si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2019 e la tabella del personale in servizio.

1.2 Funzioni del Corecom

In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad apposite convenzioni sottoscritte con l'Agcom, sono titolari di funzioni delegate di prima delega e di funzioni di seconda delega.

Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di:

A) FUNZIONI PROPRIE (L.R. 18/2001)

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom il Corecom riceve dall'Autorità finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima.

A) FUNZIONI PROPRIE

Il Comitato, in forza dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001, esercita le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

Il Comitato intende sensibilizzare gli organi regionali ad un maggior ricorso all'attività di consulenza del Corecom Veneto nella materia delle comunicazioni.

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM

Il Comitato, in forza dell'art. 12 della legge regionale n. 18 del 2001, svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

In particolare, possono essere oggetto di delega le seguenti funzioni:

- a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;

- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

Precedentemente alla sottoscrizione in data 26 marzo 2018 della vigente convenzione tra il Corecom del Veneto e l'Agcom in data 23 dicembre 2004, il Comitato svolgeva le seguenti funzioni delegate:

- a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 [ora sostituito dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005] in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti.

Attualmente, in virtù della nuova convenzione, il Corecom Veneto ha già assunto la funzione di "definizione delle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti"; per le rimanenti funzioni, e cioè

- tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica,
- vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell'Autorità, di apposite linee guida;

- gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C)

il Corecom Veneto provvederà all'effettivo esercizio *“soltanto dopo che le necessarie risorse umane, tecnologiche - comprensive. tra l'altro, del sistema centralizzato di gestione on line delle controversie previsto dall'art. 3 dell'Accordo Quadro - e logistiche saranno gradualmente assegnate (e per quanto riguarda il personale anche formate dall'Agcom), nell'ambito del Piano dei fabbisogni, in relazione agli effettivi lussi di lavoro, per l'adeguato espletamento delle nuove funzioni da esse previste, salvo definire tali risorse "a regime" dopo il primo anno di esercizio delle nuove funzioni delegate”* (punto 3 della delibera n. 8 in data 6 febbraio 2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto).

Per quanto riguarda l'attività di definizione delle controversie e la gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C), sono in corso di svolgimento le attività formative; il Comitato ha dato disposizione perché si proceda a breve all'assegnazione ai responsabili dei procedimenti delle istanze di definizione (formulari GU 14).

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

CAPITOLO PRIMO

Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale

a) *Par condicio* in materia elettorale

Situazione attuale

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è disciplinato da una pluralità di fonti, quali innanzitutto la Legge 28/2000 (modificata dalla Legge 313/2003), il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle Comunicazioni, e le singole delibere dell'Agcom attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. Rispetto a questa vera e propria stratificazione regolamentare, il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati nella qualità di organo funzionale dell'Agcom.

In particolare, il Corecom organizza l'insieme delle procedure in materia di comunicazione politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e a tal fine:

- interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e formulando proposte all'Agcom per l'adozione di eventuali sanzioni. Nell'ambito di questa funzione, l'attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un adeguamento da parte del soggetto che ha posto in essere la violazione degli obblighi di legge, il Corecom è tenuto alla trasmissione del verbale di accertamento – che può essere redatto anche con la collaborazione del competente Gruppo della Guardia di Finanza – all'Agcom, che provvede entro le quarantotto ore dall'accertamento della violazione decorrenti dal deposito degli atti inviati dal Corecom;
- provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti locali e della Rai regionale, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;

- riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

Per quanto riguarda l'attività di propaganda elettorale effettuato mediante i social network, va precisato che il settore non è disciplinato da una normativa a carattere cogente. Al fine di garantire comunque il pluralismo e correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali, l'AGCOM ha adottato apposite "Linee guida" in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Alla redazione del documento hanno contribuito Google, Facebook, rappresentanti dei principali gruppi editoriali della stampa e radiotelevisione, le rispettive associazioni di categoria, nonché rappresentanti del mondo del giornalismo e della componente pubblicitaria.

Come affermato dall'Autorità in un comunicato del 1° febbraio 2018 "L'esperienza del Tavolo di autoregolamentazione promosso da Agcom rappresenta un unicum nel panorama mondiale. Nasce sulla scorta di indagini e studi avviati a partire dal 2015 sul sistema dell'informazione online, che avevano evidenziato le criticità connesse al crescente utilizzo dei social network anche nelle campagne elettorali e referendarie e la diffusione di strategie di disinformazione mediante le piattaforme digitali. Dati che hanno suggerito al regolatore di stimolare e coordinare iniziative di autoregolamentazione attuate dai principali attori economici interessati promuovendo altresì il confronto e il contributo di esperti indipendenti, Università, centri di ricerca e associazioni di settore."

Obiettivi

Nel corso del 2019, questo Comitato continuerà a svolgere con maggior incisività la propria funzione di garanzia.

Allo scopo il Corecom Veneto, quale organo funzionale dell'Agcom, intende procedere con il monitoraggio della comunicazione elettorale, esteso a una parte o a tutte le emittenti televisive del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi avvalendosi di un istituto di ricerca, individuato a seguito di espletamento di selezione pubblica, relativamente alla lettura e all'analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo.

Il monitoraggio sarà garantito mediante l'invio di report settimanali da parte dell'istituto di ricerca al Comitato, il quale provvederà a segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il Comitato interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti

esterni, in ordine alla violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando le eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, il Corecom Veneto continuerà ad assicurare puntualmente l'attività istruttoria per la messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG).

Allo scopo, il Corecom riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi dei MAG e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla par condicio relativamente alla messa in onda dei MAG.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale

L'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 *"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"* prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, agli enti ed alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici, alle confessioni religiose e loro articolazioni regionali, ai sindacati nazionali e loro articolazioni regionali, ai movimenti politici, ai partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed ai gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* sancisce all'art. 11 che il Corecom Veneto, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: *"regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975"*.

In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.

L'anno 2016 ha visto il varo del nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico, concordato nelle parti di carattere squisitamente operativo con la direzione della sede regionale per il Veneto.

Il rapporto instauratosi con la sede RAI ha consentito l'attivazione di un percorso agevole e sicuro per l'istruttoria volta alla messa in onda dei programmi realizzati dai soggetti individuati dalla normativa statale.

Obiettivi

Nel corso del 2019, questo Comitato intende continuare la propria attività a favore di quello che nell'anno 1975 – anno di promulgazione della citata legge n. 103 del 1975 - era stato l'embrione del c.d. "pluralismo interno" alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e che è ancor oggi un concreto strumento di visibilità per molte associazioni.

a) Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)*" definisce il Corecom quale organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate proprio alla formulazione di proposte e pareri all'amministrazione regionale su tutti i provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi

Nel corso del 2019 l'attività del Corecom Veneto continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle Strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

Inoltre, questo Comitato intende continuare ad assicurare una collaborazione qualificata e celere all'assemblea legislativa regionale nell'esprimere il proprio parere preventivo sui disegni di legge disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale

La Legge n. 28/2000, art. 4, comma 5 prevede che sia riconosciuto un rimborso economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie.

Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell'istruttoria, della redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.

Il suddetto limite delle risorse stanziato dal Ministero costringe questo Comitato, oramai da parecchi anni, a rideterminare il rimborso effettivamente spettante alle emittenti, in ragione di circa il 60 % per le emittenti radiofoniche e del 30 % per quelle televisive.

Si riscontra invece il progressivo anticipo dei tempi nel quali il Ministero sta provvedendo a stanziare ed erogare le somme che - tramite i Corecom - verranno poi accreditate alle emittenti.

Obiettivi

Per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2019, il Corecom Veneto provvederà a curare le istruttorie volte al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmetteranno i MAG in occasione delle prossime elezioni comunali e della consultazione per il rinnovo del Parlamento europeo.

a) Tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;

Situazione attuale

Sin dall'inizio del proprio mandato questo Comitato ha inteso affrontare i rischi che possono comportare uno scorretto utilizzo dei nuovi social media, con particolare ma non esclusiva attenzione al mondo giovanile,

Con questa funzione, di nuovo conferimento a tutti i Corecom italiani mediante le nuove convenzioni stipulate a seguito del nuovo Accordo Quadro del 28 novembre 2017, l'Autorità allarga così il ruolo dei Corecom italiani a tutela dei minori precedentemente confinato al solo mezzo radiotelevisivo.

In preparazione all'effettivo esercizio di tali funzioni, il Corecom Veneto aveva avviato contatti con il Corecom Lombardia che aveva avviato con successo un progetto pilota rivolto alla tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete; ha poi fatto seguito una convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Padova volta alla realizzazione di attività di valutazione e analisi nell'ambito delle seguenti tematiche:

- 1) valutazione dell'impatto dei nuovi media (social network-Internet) su giovani studenti e docenti nel sistema scolastico regionale nonché attività di supporto organizzativo per la divulgazione in ambito scolastico degli esiti dell'indagine conoscitiva;
- 2) analisi delle buone pratiche regionali in materia di tutela dell'immagine e della reputazione dei minori sul web (web reputation), mediante l'analisi dello sportello implementato dal Corecom Lombardia (Sportello Web Reputation), del suo funzionamento ed efficacia e mediante uno studio di fattibilità nel contesto veneto.

Tale attività di studio avrà la propria conclusione nel convegno nazionale del 26 ottobre 2018, con la presentazione dei risultati dell'attività di studio e di ricerca.

Obiettivi

Nel corso dell'anno 2019, previa individuazione e formazione del personale, prenderà avvio l'attività dello «Sportello per la "tutela della reputazione digitale" (*help web reputation*)», al quale l'utenza potrà rivolgersi per la rimozione di contenuti presenti online e ritenuti lesivi della propria reputazione. A tale attività verrà affiancata quella di formazione nelle scuole per insegnare agli studenti come tutelare la propria reputazione *on line* e contrastare il cyberbullismo.

A tale scopo utilissimi saranno i rapporti stretti e i progetti che verranno realizzati grazie al “Protocollo d’intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web”, avente validità biennale e stipulato in data 22 maggio 2018 con l’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova.

b) Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale

Situazione attuale

A seguito della sottoscrizione in data 26 marzo 2018 della nuova convenzione bilaterale tra Agcom e Corecom Veneto, questo Comitato allargherà la propria attività dalla ristretta materia della tutela dei minori alla organica “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica”.

Ciò comporterà l’intervento del Corecom Veneto nelle seguenti aree, precedentemente assoggettate al controllo accentrato da parte dell’Autorità:

1. **obblighi di programmazione**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi di tutti gli obblighi cui essi sono assoggettati dalla normativa vigente in tema di programmazione in relazione al titolo abilitativo;
2. **garanzie dell’utenza, inclusa la tutela dei minori**, relativa al rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi delle disposizioni legislative in materia come declinate dalla normativa regolamentare adottata dall’Autorità (pornografia, dignità della persona, rappresentazioni vicende giudiziarie) e dei codici di autoregolamentazione recepiti dal legislatore (Codice Media e Minori e Codice Media e Sport);
3. **comunicazione commerciale audiovisiva**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi della normativa in riferimento alla trasmissione delle comunicazioni commerciali con particolare attenzione all’affollamento, al posizionamento e ai divieti;
4. **pluralismo sociale e politico**, relativo all’osservanza da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi dei principi generali posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Questa area si suddivide in ulteriori due ambiti:
 - a. *pluralismo socio-culturale* che mira a quantificare la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;
 - b. *pluralismo politico-istituzionale* che è specificamente riferito ai soggetti politici e istituzionali ed è regolato dalle disposizioni sulla cd *par condicio*.

In detti ambiti il Corecom Veneto è ora chiamato a svolgere un procedimento sanzionatorio, suddiviso in attività pre-istruttoria ed istruttoria, cui segue la proposta di provvedimento conclusivo che verrà poi adottato dall'Autorità.

Obiettivi

La struttura di supporto amministrativo farà fronte ai nuovi adempimenti richiesti non appena verrà effettuata l'assegnazione e formazione del personale necessario, come già precisato alle precedenti pagine 7 e 8.

c) Diritto di rettifica

Situazione attuale

Allo stesso modo di quanto previsto per la vigilanza, così anche il diritto di rettifica (Legge n. 223/90) è rimasto tra le materie delegate al Corecom Veneto nella convenzione stipulata nell'anno 2018. Come ben descritto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Comitato istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata, così come nemmeno nei confronti dell'editoria on line le quali continuano ad essere disciplinate dall'art. 8 della legge n. 47 del 8 febbraio 1948.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI -sede regionale) o all'emittente privata. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Comitato procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi all'ordine adottato, il Comitato trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Obiettivi

Il Comitato continuerà ad assicurare tale forma di tutela, solo saltuariamente richiesta dall'utenza.

d) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente territorialmente.

A partire dal 23 luglio 2018, in attuazione di quanto stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 296/18/CONS del 27 giugno 2018 (di modifica della precedente delibera Agcom n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018.) le istanze di conciliazione vengono presentate esclusivamente tramite la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, denominata «ConciliaWeb». Tale piattaforma telematica è stata predisposta da Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) su richiesta di tutti i Corecom, al fine di semplificare ed uniformare le suddette procedure di risoluzione delle controversie.

Grazie a tale piattaforma telematica non sarà più necessaria la presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione; pertanto gli utenti che intendano presentare le istanze intese ad ottenere la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche provvedono direttamente alla compilazione degli appositi web form UG, GU5 e GU14 contenuti nella suddetta piattaforma telematica.

Con la citata delibera Agcom n. 296/18/CONS è entrato in vigore anche il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Sempre tramite la piattaforma telematica, l'utente - contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura - può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In questo caso, il Corecom assegna all'operatore un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte (art. 5 del Regolamento approvato con delibera AGCOM n. 203/18/CONS).

VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO**(dal 01/01/2011 al 31/12/2017)**

Anno	Istanze pervenute	Istanze inammissibili	Udienze svolte	Indennizzi – rimborsi erogati	Storni effettuati	Totale importi a favore dell'utente
2011	2.077	5	2.790	€ 171.000,00	€ 275.000,00	€ 446.000,00
2012	2.500	10	2.182	€ 1.212.600,00	€ 236.550,00	€ 2.449.150,00 ¹
2013	2.495	10	1.703	€ 308.079,00	€ 432.461,00	€ 740.540,00
2014	2.931	5	2.379	€ 352.612,00	€ 721.380,00	€ 1.073.992,00
2015	3.465	3	2.580	€ 378.187,00	€ 846.226,00	€ 1.224.413,00
2016	4.036	7	3.368	€ 468.088,00	€ 1.200.801,00	€ 1.668.889,00
2017 ²	4.719	-	4.219	€ 545.187,78	€ 982.189,90	€ 1.527.377,68

Fonte: Corecom Veneto

Indennizzi e rimborsi corrisposti: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.

Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all'udienza di conciliazione trascorrono, in media, circa 90 giorni al 31 dicembre 2017, con un significativo recupero rispetto ai 129 stimati alla data del 30 giugno 2017.

¹Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom Veneto (la c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e compagnia telefonica) nel solo caso delle definizioni.

Negli anni successivi, gli operatori hanno nuovamente riconosciuto agli utenti quanto effettivamente previsto in fase conciliativa dalle rispettive Carte dei Servizi.

² Si stima che nell'anno 2018 saranno presentate n. 5700 istanze di conciliazione, n. 800 istanze intese ad ottenere un provvedimento di urgenza e n. 200 istanze di definizione.

Si inizia pertanto a vedere i frutti dell'attività svolta dal Corecom Veneto per ridurre il numero delle istanze in attesa dell'udienza di conciliazione, da un lato ha migliorando l'attività reportistica al fine di monitorare lo stato delle giacenze dei formulari UG ancora da evadere, dall'altro ottenendo dalle compagnie telefoniche la collaborazione ad intervenire ad una maggior numero di sedute di conciliazione

Obiettivi

Il Comitato intende giungere al rapido azzeramento delle giacenza delle controversie cartacee instaurate prima della data di avvio del sistema "ConciliaWeb" (23 luglio 2018).

Inoltre, in considerazione dell'esperienza acquisita nell'attività di conciliazione, il Comitato intende promuovere l'affidamento di un'attività di ricerca finalizzata ad indagare la fattibilità tecnico-giuridica dell'ampliamento dell'attività di conciliazione/definizione svolta dal Corecom Veneto anche agli altri servizi pubblici diversi dalle telecomunicazioni, analizzando la possibilità di stipulare apposite intese con le Autorità amministrative indipendenti al fine di garantire il tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori".

e) Definizione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Successivamente alla data di avvio del sistema "ConciliaWeb" è iniziata l'assegnazione al Corecom Veneto anche delle istanze di definizione , per le quali è previsto il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza per l'adozione del provvedimento finale.

Obiettivi

Il Comitato farà fronte ai nuovi adempimenti richiesti, con l'auspicio che il necessario personale venga quanto prima possibile assegnato e formato.

f) Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Situazione attuale

Secondo l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'AGCOM e il Corecom Veneto "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", al Comitato compete anche la "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

Sulla base della normativa di settore, dettata dall'Agcom (delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 e "Linee guida" di cui alla Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815), nel corso dell'anno 2015 il Corecom Veneto aveva innovato la modalità di effettuazione della vigilanza, provvedendo a richiedere, in ragione bimestrale, ai direttori di giornali e periodici

locali le date nelle quali sia stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi come sopra specificati, con l'obiettivo di responsabilizzare e – al tempo stesso – coinvolgere le stesse testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.

Obiettivi

All'iniziale fase di collaborazione è seguita una minore collaborazione da parte delle testate; si valuterà quindi l'avvio di una diversa forma di vigilanza.

a) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)

Compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell'ordinamento dalle leggi nazionali e regionali, saranno rafforzati gli strumenti di comunicazione istituzionale del Corecom per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte ai cittadini del Veneto.

b) Formazione

In vista del conferimento delle c.d. seconde deleghe, a favore del personale della struttura di supporto amministrativo alle attività del Corecom Veneto verrà proseguita da parte di AGCOM una specifica attività di formazione.

c) Informazione

Si prevede:

- la concreta e propositiva partecipazione alle attività dell'«Osservatorio Regionale Permanente sul fenomeno del bullismo» costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per concorrere all'attività di prevenzione e gestione dell'informazione a tutela dei minori;
- la concreta e propositiva partecipazione alle attività del neocostituito «tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo» istituito presso la Regione del Veneto con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 – art. 42).
- la divulgazione delle attività in materia di tutela della reputazione digitale (*web reputation*) e di contrasto al cyberbullismo, anche realizzate nell'ambito del "Protocollo d'intesa per la promozione di un utilizzo positivo, consapevole e responsabile di internet da parte dei giovani e per la tutela della loro reputazione sul web", avente validità biennale e stipulato in data 22 maggio 2018 con l'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Padova.
- l'avvio dello sportello di tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete (c.d. «Help Web Reputation»).

PREVISIONI FINANZIARIE	
Anno 2019	
Spese di funzionamento	
Stanziamiento	€ 145.000,00
Indennità del Presidente e dei 4 componenti il Comitato (12 mensilità)	€ 140.200,00
rimborsi spese per missioni del Presidente e dei 4 componenti del Comitato	€ 4.800,00
Spese per esercizio funzioni proprie	
Stanziamiento	€ 117.500,00
Servizio di monitoraggio elettorale	€ 39.000,00
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni proprie del Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2019	€ 78.500,00
Spese per esercizio funzioni delegate	
Stanziamiento	€ 342.438,62
Acquisizione e realizzazione del nuovo Centro per il monitoraggio delle emittenti televisive locali – Risorse annualità 2014 e 2015 a disposizione dell'Unità Sistema Informativo	€ 158.908,00
Svolgimento dell'attività di gestione delle funzioni delegate dell'AGCOM al Corecom, previste dal Programma di Attività del Corecom per l'anno 2019 nei limiti dello stanziamento assegnato dall'AGCOM	€ 183.530,62
ENTRATE	
Trasferimento dall'Agcom per l'esercizio di funzioni delegate – anno 2019	€ 183.530,62

Personale a supporto dell'attività del Corecom (situazione al 12 settembre 2018)		
<i>Categoria professionale</i>	<i>Tipologia contrattuale</i>	<i>Nominativo</i>
Dirigente	T. IND.	Stefano Amadi
Funzionario titolare di P.O. "Coordinamento e gestione attività di conciliazione"	T. IND.	Alessandro Bidoli
Funzionario titolare di P.O. "Supporto tecnico-giuridico alle attività proprie e delegate del Corecom e gestione contratti"	T. IND.	Simonetta Vascellari
Funzionario titolare di P.O. "Supporto operativo Corecom e vigilanza radiotelevisiva"	IN COMANDO	Giorgio Marsiglio
Istruttore direttivo amministrativo (D2)	IN COMANDO	Barbara Ballarin
Istruttore direttivo amministrativo (D1)	IN COMANDO	Esterina Boscolo
Assistente Amministrativo (C4)	T. IND.	Tiziana Zara
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Andrea Zulian
Assistente Amministrativo (C2)	T. IND.	Elisabetta Cester
Collaboratore (B5)	T. IND.	Alessia Rioda
	Tot. unità in attività	10

Il personale della struttura che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Corecom Veneto appartiene all'Ufficio Diritti della Persona, a propria volta incardinato nel Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.

Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta il 15 luglio 2016 con la Giunta regionale (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 30 giugno 2016; Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 12 luglio 2016), per lo svolgimento in

forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom Veneto si avvale anche degli Uffici Relazioni con il Pubblico di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso.

Nel corso dell'anno 2019 si prevede l'integrazione della dotazione organica per lo svolgimento dell'attività relativa alle nuove funzioni delegate ai sensi della convenzione bilaterale stipulata lo scorso 26 marzo 2018, come previsto nel Piano Triennale di fabbisogno del personale del Consiglio regionale.



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2019 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampato presso il Centro Stampa del Consiglio Regionale del Veneto



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650, fax 041.2701659

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>